

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 23 luglio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pescante, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pescante, Pisanu, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annunzio di proposte di legge.

In data 22 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FANFANI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare speciale per la revisione della legislazione in materia di amministrazione della giustizia e di riordino organico della giurisdizione » (3056);

ZANELLA ed altri: « Disposizioni in materia di medicinali omeopatici » (3057);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE BOATO: « Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma del Governo » (3058);

COLLÈ ed altri: « Attribuzione di un credito d'imposta per le spese relative ad opere di bonifica dall'amianto » (3059);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VOLONTÈ: « Istituzione della regione Romagna » (3060).

Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge **DUILIO** ed altri: « Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire » (38) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fioroni.

La proposta di legge ZACCHERA: «Riconoscimento della chiropratica come professione sanitaria» (1131) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Ciro Alfano, Amato, Armani, Ascierio, Azzolini, Emerenzio Barbieri, Biondi, Brusco, Buontempo, Camo, Cannella, Cardiello, Carlucci, Caruso, Castellani, Cirielli, Collavini, Collè, Giulio Conti, Cossa, D'Agrò, Di Teodoro, Daniele Galli, Gallo, Germanà, Giuseppe Gianni, Iorio, La Grua, Lamorte, Santino Adamo Loddo, Lorusso, Maggi, Mazzocchi, Mazzoni, Mazzuca, Migliori, Angela Napoli, Nespoli, Paolone, Pezzella, Pisapia, Ramponi, Romano, Saia, Sandi, Sanza, Selva, Serena, Sgarbi, Spini, Strano, Taglialatela, Tarantino, Tarditi, Testoni, Trupia, Villani Miglietta, Alfredo Vito, Zacheo, Zama e Zanetta.

La proposta di legge ANTONIO PEPE ed altri: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei nuclei familiari» (1978) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Airaghi e Giorgio Conte.

La proposta di legge ALBERTA DE SIMONE ed altri: «Norme per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura biologica» (2226) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Franceschini.

La proposta di legge NICOLOSI ed altri: «Disposizioni in materia di formazione e occupazione dei medici» (2449) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Catanoso.

La proposta di legge COLLÈ: «Disposizioni in materia di istituzione e regolamentazione delle case da gioco» (2545) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cola, Cossa, Dell'Anna, Di Teodoro, Santino Adamo Loddo, Lucchese, Milanese, Pezzella, Pisapia, Tarditi, Tidei e Zacchera.

La proposta di legge SPINI ed altri: «Nuova denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» (2785) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buffo.

La proposta di legge MURATORI: «Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite ai cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America» (2861) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lupi e Nicotra.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

PECORELLA: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115» (3017) *Parere della I Commissione;*

MANTINI: «Modifiche agli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale in materia di disciplina della rimessione del processo» (3024) *Parere della I Commissione.*

IX Commissione (Trasporti):

ROMANI ed altri: «Modifiche al codice della navigazione e disposizioni in materia di sicurezza ed efficienza del trasporto aereo» (2918) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma

1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, concernente « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 1994 », le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

**Trasmissione dal ministro
per i rapporti con il Parlamento.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 18 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, la relazione, riferita all'anno 2001, sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile (doc. CLVI, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale del Molise, con lettera in data 19 luglio 2002, ha trasmesso un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 18 giugno 2002, per sostenere la cessazione delle gravi violazioni dei diritti umani commesse nei territori della repubblica democratica del Congo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Trasferimento del personale degli istituti scolastici presso gli enti locali alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

A) Interrogazioni

PERETTI e ANNA MARIA LEONE. — *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, recante « Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico », dispone il trasferimento, a partire dal 1° gennaio 2000, del personale degli istituti scolastici italiani presso gli enti locali alle dipendenze del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

la citata disposizione prevede che tale personale venga inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti, mentre per quelle qualifiche e quei profili che non trovano corrispondenza nel personale scolastico statale è prevista la facoltà, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di optare per l'ente locale di appartenenza;

il decreto ministeriale del 23 luglio 1999, n. 184, prevede che al personale scolastico degli enti locali trasferito allo Stato venga corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 2000, lo stesso trattamento economico ricevuto dall'ente di provenienza;

la posizione giuridica ed economica dei circa ottantamila dipendenti trasferiti è stata in seguito disciplinata dall'accordo tra Aran e rappresentanze sindacali del 20

luglio 2000, recepito dal decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 aprile 2001;

in base a tale accordo, i dipendenti trasferiti sono stati inquadrati con decreti temporizzati, che hanno determinato gravi penalizzazioni della loro posizione giuridica ed economica (l'inquadramento di detti dipendenti è avvenuta, infatti, senza rispettare l'anzianità di servizio maturata, ma considerando solo la posizione economica maturata);

oltre al mancato riconoscimento del diritto di opzione per rimanere presso l'ente di provenienza si fa, altresì, presente che tali dipendenti hanno perso il cosiddetto « compenso incentivante » che percepivano in precedenza. Si tratta di una somma consistente (in media si va dai tre ai dodici milioni, superiore al « compenso individuale accessorio » statale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro della scuola del 2000), che consentiva il recupero del mancato aumento retributivo, legato al crescere della anzianità bloccato al 31 dicembre 1985, e che oltretutto incideva sul montante pensionabile —:

per quali motivi non sia stato rispettato il diritto di opzione di restare all'ente di provenienza di tali dipendenti, così come previsto dalla legge n. 124 del 1999, e, al tempo stesso, perché non sia stata mantenuta l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;

se non intendano ripristinare il cosiddetto « compenso incentivante » di cui disponevano tali dipendenti prima del trasferimento;

per quali motivi l'accordo tra Aran e organizzazioni sindacali non abbia rispet-

tato la disciplina e la garanzie previste dalla citata legge n. 124 del 1999.

(3-00785)

(11 marzo 2002)

BELLINI, FLUVI e NANNICINI. — *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.* — Per sapere — premesso che:

la legge 124 del 3 maggio 1999, all'articolo 8, ha disposto che il personale Ata (bidelli/collaboratori scolastici) dipendenti dagli enti locali venisse trasferito nel ruolo del personale statale, con decorrenza 1o gennaio 2000 (articolo 5), e collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza;

a tale scopo sono stati successivamente emanati appositi decreti da parte dei provveditori agli studi che indicavano individualmente il trasferimento alle dipendenze dello Stato del suddetto personale, con inquadramento nel profilo professionale di « collaboratore scolastico » e con trattamento retributivo carente della valutazione dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza e senza tener conto della effettiva qualifica funzionale di provenienza. Comunque, in generale, con trattamento retributivo complessivamente inferiore a quello in godimento presso l'ente locale;

la legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha disposto, all'articolo 8, che il « personale Ata degli istituti e delle scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato » e, al secondo comma del medesimo articolo, ha stabilito che il personale dipendente dagli enti locali, « in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data in vigore della presente legge », è trasferito nei ruoli del personale Ata statale ed « è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili ». Inoltre, sempre al secondo comma dell'articolo 8, è stato garantito al personale trasferito il riconoscimento, ai

fini giuridici ed economici, della « anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza »;

in questo contesto, la legge n. 124 del 3 maggio 1999 mirava chiaramente a cambiare il datore di lavoro e non il lavoro del suddetto personale, in nessuna delle sue componenti, sia quella relativa alle prestazioni, sia quella relativa alla retribuzione;

risulta anche che la maggior parte del personale Ata non ha goduto del diritto di opzione, in quanto non è stata applicata la possibilità di opzione per la permanenza nell'ente di appartenenza, in evidente contrasto con il comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, che ne riconosceva il diritto, e con l'articolo 52 della legge 312 del 1980, che disciplina il passaggio da ente ad ente dei dipendenti pubblici, preservando tutta l'anzianità di servizio;

risulta agli interroganti che l'applicazione della legge è quindi avvenuta senza il riconoscimento, « ai fini giuridici ed ai fini economici », dell'anzianità maturata nell'ente locale di provenienza;

ad oggi, pertanto, il personale Ata transitato alle dipendenze dello Stato risulta penalizzato nell'inquadramento e nello stipendio, poiché non viene corrisposto quanto dovuto dai parametri di anzianità per gli anni di lavoro maturati alle dipendenze degli enti locali;

su questi aspetti pendono numerosi ricorsi al giudice amministrativo, con conseguente stato di latente conflittualità che si riversa nei plessi scolastici, influenzando negativamente il buon funzionamento dell'organizzazione scolastica —:

quali iniziative intendano assumere i Ministri interrogati per il riconoscimento del corretto inquadramento del personale Ata e del riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze degli enti locali, ai fini giuridici ed economici. (3-01248)

(19 luglio 2002)

(ex 4-00803 del 26 settembre 2001)

(Sezione 2 – Normativa sulla sorveglianza degli studenti durante le ore scolastiche in occasione di sciopero generale degli insegnanti)

B) Interrogazione

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

allo studente Paolo Zarino di Novara è accaduto un fatto, a dir poco, increscioso; infatti quando ha cercato di entrare nella sua scuola (liceo classico Carlo Alberto di Novara) il 16 aprile 2002, giorno dello sciopero generale, il preside di quell'istituto glielo ha vietato adducendo il fatto di non potere garantire agli studenti senza insegnante la dovuta sorveglianza —:

se non ritenga di emanare una circolare che chiarisca la normativa vigente relativa ad ipotesi analoghe a quelle descritte in premessa. (3-00902)

(19 aprile 2002).

(Sezione 3 – Incremento della dotazione organica degli insegnanti di sostegno nelle scuole)

C) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito della provincia di Biella, così come del resto in ogni altra parte d'Italia, è vivo il disagio manifestato dal mondo della scuola per le gravi carenze nella dotazione organica dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado;

appare sempre più forte il segnale di protesta che sale dalle famiglie e dal corpo

docente, messi nell'impossibilità di risolvere un problema di grande rilevanza sociale, che deve tradursi non soltanto nell'affermata, ma nell'effettiva integrazione dei portatori di *handicap* nel mondo scolastico;

appare pertanto assolutamente necessario tentare di risolvere senza indugio il problema giustamente lamentato dalle famiglie, dai dirigenti scolastici e dal corpo docente, atteso che il Governo ha sempre prospettato la propria disponibilità alla soluzione delle vere ed autentiche esigenze sociali con spirito solidaristico, che deve trascendere e superare le pur importanti « esigenze di cassa »;

appare altresì fondamentale che le « pari opportunità » trovino effettivo riscontro in provvedimenti concreti, che non possono non riguardare i cittadini più incolpevolmente sfortunati, e cioè i portatori di *handicap* —:

quali urgenti iniziative intendano assumere al fine di implementare la dotazione organica dei posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado per favorire l'effettiva integrazione dei portatori di *handicap* nel mondo scolastico e per garantire loro, nella misura più elevata possibile, le pari opportunità. (3-01102)

(18 giugno 2002).

(Sezione 4 – Rinnovo delle graduatorie permanenti degli insegnanti)

D) Interpellanza e interrogazione

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere — premesso che:

il decreto del direttore generale dell'amministrazione dell'istruzione del 12 febbraio 2002 sulle graduatorie per l'insegnamento scolastico prevede l'assegnazione di 30 punti aggiuntivi ai docenti che avevano conseguito l'abilitazione presso le Scuole di specializzazione all'insegna-

mento secondario e di un punteggio aggiuntivo per il servizio prestato contestualmente;

il tribunale amministrativo regionale del Lazio si è pronunciato negativamente su quella parte del decreto che non prevedeva il divieto di cumulare i 30 punti previsti per i cosiddetti «sissini» con i punti derivanti dalle supplenze fatte contemporaneamente alla frequenza dei corsi universitari;

in particolare, il tribunale amministrativo regionale avrebbe fatto riferimento al fatto che «se fosse possibile sommare i due punteggi, gli abilitati dei corsi presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario raggiungerebbero un punteggio talmente e ingiustificatamente elevato da far loro ottenere la sicura immissione nelle graduatorie permanenti con una posizione di assoluta preminenza» [...] e «il sistema avrebbe reintrodotta surrettiziamente una fascia prioritaria, che assicurerebbe l'assunzione immediata di un'intera categoria di aspiranti, in contrasto con le leggi n. 124 del 1999 e n. 333 del 2001»;

contro il cumulo dei punteggi si era espresso anche il consiglio nazionale della pubblica istruzione il 14 gennaio 2002;

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha replicato, tra l'altro, che «in ogni caso la decisione del tribunale amministrativo regionale non interferirà nella formazione delle graduatorie del prossimo anno scolastico»;

le modifiche introdotte dal Governo con il decreto-legge 255 del 2001, che ha unificato la terza e la quarta fascia, hanno di fatto determinato una «guerra tra poveri», un conflitto tra i precari della scuola statale, a unico beneficio dei docenti delle scuole private, che si sono visti riconoscere integralmente il servizio prestato —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di rispettare la sentenza del tribunale amministrativo regionale;

se non ritenga di dover modificare il decreto di assegnazione dei punteggi per le graduatorie, di riformulare le graduatorie in base a quanto stabilito dal tribunale amministrativo regionale del Lazio e, di conseguenza, di provvedere alla nuova collocazione dei docenti all'interno delle stesse, mediante l'attribuzione del punteggio che rispetti i nuovi criteri stabiliti dalla sentenza.

(2-00351) «Titti De Simone, Russo Spina».

(31 maggio 2002).

ANNUNZIATA, IANNUZZI e DUILIO.
— *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto direttoriale del 12 febbraio 2002, ha emanato le regole per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo;

la tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002) prevede, al punto A, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 30 agli abilitati presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.);

lo stesso trattamento non è stato previsto per coloro che hanno superato la dura selezione dei concorsi ordinari, ben più impegnativa della semplice frequenza di un corso di specializzazione, al costo di circa due milioni l'anno, a cui si accede attraverso un *quiz* a risposta multipla, ottenendo l'abilitazione all'insegnamento dopo aver frequentato due anni di corsi scarsamente selettivi, visto che non si boccia mai nessuno;

regalare 30 punti a tutti i frequentanti le scuole di specializzazione universitarie e negare perlomeno un punteggio simile a chi ha creduto nel merito e si è sacrificato per anni al fine di superare le

forche caudine di un concorso ordinario non è cosa giusta, né utile alla scuola italiana;

la decisione del Ministro interrogato appare in aperta contraddizione con quanto specificato nel citato decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002, laddove si attribuisce «...all'esame di Stato conclusivo dei corsi biennali delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.) valore di prova concorsuale, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti... »;

alla luce di tale motivazione, mentre si riconosce l'equipollenza tra Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e prove concorsuali, si adottano due pesi e due misure attribuendo 30 punti aggiuntivi solo agli abilitati delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario;

nelle recenti tabelle per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto (decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001) lo stesso ministero attribuiva, al punto B, comma 2, della tabella di valutazione dei titoli, un punteggio aggiuntivo di 30 punti «...se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami... ..parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le ... Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario... »;

l'esclusione del beneficio dei 30 punti per i vincitori di concorso calpesta le legittime aspettative di cittadini che hanno creduto, come afferma anche la Costituzione, che la Repubblica premiasse le competenze ed il merito, così come apparentemente viene affermato da tutte le parti;

nel caso in specie, si tratta di docenti che hanno speso e sperano di poter continuare a spendere la propria professionalità e la propria esperienza per svolgere un lavoro rivolto alle nuove generazioni, in condizioni di serenità e di dignità;

da tale situazione traspare un evidente tentativo di cambiare le regole del « gioco » mentre lo stesso è in corso, favorendo gli abilitati delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, ai quali è anche consentito di cumulare ai 30 punti l'eventuale servizio prestato durante la frequenza delle già citate scuole di specializzazione;

addirittura, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 consente a coloro che «...stiano ancora frequentando i corsi... » di presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie permanenti, mentre la stessa possibilità non fu data agli abilitati degli ultimi concorsi a cattedre, cui, pur avendo già superate le prove scritte, pratiche ed orali, fu impedito l'accesso alle stesse graduatorie per lo scorso anno —

se, in considerazione di quanto specificato nelle premesse, il Ministro interrogato non ritenga doveroso il riesame urgente dell'attuale normativa, al fine di adottare un criterio equo di valutazione che garantisca obiettività e rispetto delle legittime aspettative dei precari abilitati nei concorsi ordinari, cittadini che non meritano trattamenti così iniqui e dannosi.
(3-01259)

(22 luglio 2002)

(ex 5-00684 del 27 febbraio 2002)

(Sezione 5 - Inquinamento ambientale prodotto dall'attività dell'aeroporto di Malpensa)

E) Interrogazione

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

l'inquinamento ambientale prodotto dall'attività dell'aeroporto di Malpensa 2000 è un problema che non ha trovato adeguata soluzione con i Governi della tredicesima legislatura;

in data 17 dicembre 2001, il Presidente della regione Piemonte, Enzo Ghigo, al termine di un incontro con il Presidente della provincia di Novara, Maurizio Pagani, ha assunto formalmente l'impegno di riprendere le iniziative per tutelare la salute e la serenità degli abitanti dell'ovest ticino, minacciati, appunto, dall'attività di Malpensa;

il Presidente Ghigo ha previsto la riapertura, con il Governo, di un dialogo che coinvolga anche gli enti locali interessati;

appare doveroso affrontare e risolvere i problemi che migliaia di nuclei familiari si sono trovati improvvisamente fra capo e collo, a seguito di una programmazione che incredibilmente non ha tenuto conto della esistenza di centri abitati a ridosso dell'area aeroportuale —

se non ritenga di dover assumere l'iniziativa di convocare il Presidente della regione Piemonte, il presidente della provincia di Novara e i sindaci dei comuni interessati dell'ovest Ticino, al fine di riesaminare la questione dell'equa ripartizione delle rotte, di dare attuazione al divieto dei voli notturni, di inserire i comuni nella commissione aeroportuale in condizioni paritetiche ed infine di avviare un costante monitoraggio della situazione acustico-ambientale dei centri sorvolati dagli aeromobili in partenza e in arrivo da Malpensa. (3-00544)

(18 dicembre 2001).

(Sezione 6 – Iniziative volte a promuovere le fonti rinnovabili di energia)

F) Interrogazione

GIANNI MANCUSO e DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

nel corso dell'anno 2000, l'offerta complessiva di fonti rinnovabili di energia

ha subito un leggero calo, pari allo 0,7 per cento;

in particolare, nell'ambito delle fonti rinnovabili, le energie solare ed eolica, pur facendo registrare un aumento del loro impiego superiore al 10 per cento rispetto al 1999, mantengono una quota assolutamente marginale rispetto al totale delle fonti rinnovabili di energia;

non si riesce francamente a comprendere se lo sviluppo dell'energia solare ed eolica sia un obiettivo concreto o se, al contrario, sia ritenuto come una sorta di coltivabile civetteria ambientalistica, in un quadro energetico complessivo che resta quello tradizionale —:

quali politiche si intendano adottare per promuovere ed implementare l'offerta complessiva di fonti rinnovabili di energia e, in particolare, quale ruolo potranno giocare in futuro l'energia solare e l'energia eolica. (3-00549)

(19 dicembre 2001).

(Sezione 7 – Stanziamento di fondi per la riserva marina di Tor Paterno)

G) Interrogazione

BUONTEMPO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 29 novembre 2000 ha istituito l'area marina protetta delle Secche di Tor Paterno;

gestita dall'ente regionale «Roma-Natura» dal febbraio del 2001, la riserva, che si estende per 1.200 ettari a quattro miglia al largo delle tenuta presidenziale di Castel Porziano, è l'area marina protetta più atipica d'Italia, totalmente d'alto

mare e l'unica a non confinare con terre emerse;

questa peculiare caratteristica rende indispensabile la creazione di un centro visite a terra e, per realizzare questo progetto, l'ente gestore ha presentato al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-direzione per la difesa del mare un progetto che prevede la ristrutturazione di un immobile comunale ubicato ad Ostia, nel borghetto dei pescatori;

a tutt'oggi, il ministero preposto non ha erogato i fondi, peraltro già stanziati,

necessari per la realizzazione del piano in questione —:

quali iniziative si siano assunte ovvero s'intendano assumere per giungere ad una rapida assegnazione delle risorse finanziarie, tenuto conto che la riserva marina di Tor Paterno rappresenta una preziosa opportunità per lo sviluppo di attività legate alla ricerca sull'ecosistema protetto, all'educazione ambientale e alla valorizzazione del patrimonio turistico del lido di Roma. (3-00914)

(6 maggio 2002).

**MOZIONI MARCORÀ ED ALTRI N. 1-00079 E BERTOLINI ED ALTRI
N. 1-00101 SULLA SEDE DELL'AUTORITÀ ALIMENTARE EUROPEA**

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premesso che:

la candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea, dopo un intenso lavoro preparatorio da parte del comitato promotore, è stata approvata dal Governo Amato con deliberazione unanime del Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2000;

il comitato promotore, costituito da tutte le rappresentanze istituzionali, scientifiche ed economiche del territorio, ha svolto in questi due anni di proficuo lavoro un'intensa attività di promozione della candidatura, sia in Italia che all'estero, assicurando al Governo il pieno soddisfacimento dei criteri indicati dalla Commissione europea relativi alla sua localizzazione e al suo efficace funzionamento ed ottenendo un forte riconoscimento a livello europeo della sua validità;

la creazione di un'Autorità alimentare europea è stata individuata nel libro bianco sulla sicurezza alimentare, pubblicato dalla Commissione europea nel gennaio 2000, come uno dei mezzi per garantire un elevato grado di sicurezza alimentare in Europa;

l'Autorità avrà tra i suoi compiti quello di fornire un parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, di comunicare e dialogare con i consumatori in materia di sicurezza alimentare, di mantenere i contatti con le agenzie alimentari nazionali

degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi internazionali. L'Autorità dovrà inoltre fornire alla Commissione europea tutte le analisi scientifiche necessarie per poter adottare ogni iniziativa finalizzata alla tutela della sicurezza alimentare;

Parma costituisce storicamente un punto di riferimento ben preciso nello scenario agro-alimentare nazionale, europeo e mondiale. L'esistenza, creatasi negli anni, di importanti realtà di indubbia eccellenza nel campo della produzione alimentare, ma anche tecnologico e scientifico, trova forza e giustificazione nella profonda interconnessione fra la tradizione e la cultura secolare dei prodotti tipici e la più recente, ma ormai altrettanto consolidata, crescita di strutture scientifiche e tecnologiche particolarmente dedite al mondo degli alimenti;

la candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea soddisfa tutti i requisiti posti dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo relativi alla localizzazione della sede di detta Autorità;

il Presidente Aznar aveva manifestato perplessità, durante il suo incontro con il *Premier* finlandese Lipponen, avvenuto lunedì 3 giugno 2002, sull'opportunità di inserire nell'ordine del giorno del Vertice europeo di Siviglia la decisione sulla localizzazione di alcune importanti autorità europee, tra le quali l'Autorità alimentare europea;

l'impossibilità di pervenire ad una decisione sulla localizzazione della sede dell'Autorità alimentare europea durante

il vertice di Siviglia conferma le preoccupazioni di chi ritiene che, a partire dal vertice di Laeken (dicembre 2001), vi sia stato un sostanziale arretramento per la candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea,

impegna il Governo:

a riferire alla Camera dei Deputati sullo stato attuale delle azioni a livello diplomatico e sugli esiti prodotti sino ad oggi a sostegno della candidatura italiana di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea;

a rafforzare le attività di promozione della candidatura di Parma a sede dell'Autorità alimentare europea, nel segno della continuità con l'attività svolta dai precedenti Governi;

a proseguire con determinazione nelle azioni a livello diplomatico con gli altri Stati europei per assicurare all'Italia la sede di questa importante Autorità europea in vista del prossimo Vertice europeo.

(1-00079) « Marcora, Motta, Bersani, Boccia, Castagnetti, Violante, Innocenti, Monaco, Montecchi, Pistelli, Rava, Santagata, Ruzzante, Banti, Borrelli, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri, Rossiello, Oliverio, Preda, Potenza, Sandi, Sedioli, Stramaccioni, Zani ».

(10 giugno 2002)

La Camera,

premesso che:

nel gennaio 2000 — con il libro bianco sulla sicurezza alimentare — la Commissione europea ha deciso la creazione di una Autorità alimentare europea, per garantire un elevato grado di sicurezza alimentare in Europa, attraverso una revisione delle politiche a favore dei consumatori;

l'Autorità alimentare europea dovrà valutare i rischi alimentari e formulare in modo indipendente pareri scientifici sulla sicurezza alimentare, raccogliere, analizzare e diffondere ai consumatori tutte le informazioni disponibili;

l'Italia è l'unico tra i Paesi fondatori della Comunità europea a non avere una sede comunitaria di rilievo;

già dal maggio 2000 il Governo italiano ha proposto all'Unione europea, come sede dell'Autorità alimentare, la città di Parma;

Parma rappresenta una sede idonea per l'agenzia alimentare, poiché risponde a tutti i parametri necessari, quali:

a) essere sede di un'università di livello europeo, dotata di attrezzature scientifiche all'avanguardia, in grado di fornire figure professionali altamente qualificate nei settori giuridici, scientifici ed umanistici, che si è dotata di un parco scientifico e tecnologico vocato all'agroalimentare;

b) avere una ricca e consolidata tradizione, nota a livello mondiale, nell'industria e nell'impiantistica alimentare;

c) avere riconosciuta un'eccellenza gastronomica e avere garantito la tutela delle tradizioni e del gusto dei prodotti di qualità;

d) essere la sede di manifestazioni internazionali nel settore agroalimentare;

e) essere dotata di facili collegamenti, grazie ad infrastrutture moderne, che assicurano una mobilità rapida e sicura;

f) avere una naturale predisposizione per i contatti internazionali;

l'alternativa a Parma, quale sede dell'Autorità alimentare europea, è rappresentata soprattutto da Helsinki;

grazie all'attività del Governo Berlusconi, ed in particolar modo all'impegno personale del Presidente del Consiglio dei

ministri, esiste ancora la possibilità per Parma di essere scelta quale sede dall'Autorità alimentare europea;

nel dicembre 2001 a Laeken, l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri è stato determinante per evitare l'assegnazione dell'Autorità alimentare europea ad un altro Paese europeo;

impegna il Governo:

a far sì che sia temporanea la scelta operata dalla Commissione europea di localizzare la sede dell'agenzia alimentare a Bruxelles;

a valutare positivamente l'avvenuta assegnazione, nel giugno 2002, della direzione generale della Sanco, la massima autorità per la sanità dei consumatori, alla Finlandia, che potrebbe così rinunciare a concorrere all'assegnazione dell'Autorità alimentare europea;

a sostenere, come peraltro già fatto in passato, con la massima determinazione in tutte le sedi opportune la candidatura di Parma per l'assegnazione dell'Autorità alimentare europea.

(1-00101) « Bertolini, Elio Vito, Fontana, Orsini ».

(22 luglio 2002)

(Sezione 2 – Risoluzione)

La Camera,

considerato che il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, presentato dalla Commissione europea nel gennaio 2000, prevede tra le altre misure l'istituzione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare; gli avvenimenti degli ultimi anni (mucca pazza, pollo alla diossina, eccetera) hanno attenuato la fiducia del consumatore europeo nei confronti dei prodotti alimentari ed agroalimentari; il consumatore europeo è sempre più esigente e richiede in misura crescente trasparenza

di comportamenti da parte dell'industria agroalimentare e delle autorità pubbliche preposte al controllo;

considerato che nell'ottica di assicurare una sempre maggiore fiducia del consumatore nei confronti dei prodotti agroalimentari occorre individuare, quale sede dell'Autorità, una località che oltre a riferirsi ai fondamentali principi della sicurezza alimentare abbia forte e consolidato riferimento nella cultura e nel legame al territorio di radicate tradizioni nel settore agroalimentare;

considerato che l'Autorità europea ha tra gli altri compiti quelli di assicurare i contatti con le Agenzie nazionali, di compiere le indispensabili analisi scientifiche nel settore della sicurezza alimentare, di implementare i rapporti con le Associazioni di consumatori in maniera da accrescere con il concorso dei Governi e delle Agenzie nazionali il grado di fiducia del consumatore europeo verso i prodotti agroalimentari;

ritenuto che la città di Parma, oltre ad avere una collocazione geografica centrale in ambito europeo, rappresenta, per la sua secolare tradizione nel campo delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche di qualità, una sede particolarmente vocata per l'Autorità europea della sicurezza alimentare;

considerato che la città di Parma risponde in maniera puntuale ai criteri fissati dalla Commissione europea anche per l'estrema vicinanza ad aeroporti collegati a livello europeo e mondiale ed a nodi ferroviari ed autostradali di rilievo europeo;

considerato che il Comitato promotore, in cui sono rappresentate tutte le istituzioni e le parti economiche locali, ha presentato con il sostegno del Governo la candidatura della città di Parma che risponde, per le ragioni su esposte, a tutti i requisiti ed ai criteri posti dalla Commissione europea;

considerato che l'eventuale scelta della città di Parma da parte del Consiglio

europeo rappresenterebbe un riconoscimento non solo per la città emiliana, ma per il valore dell'italianità che, nel campo agroalimentare, rappresentano l'eccellenza a livello mondiale; le tradizioni agroalimentari italiane sono le più significative al mondo non solo per numero di denominazioni registrate a livello europeo, ma anche perché le più richieste ed imitate nel mondo intero;

ritenuto che, dopo i rinvii nei vertici di Laeken e Siviglia, non sembra più differibile la scelta definitiva sull'Autorità europea della sicurezza alimentare;

impegna il Governo a:

1. svolgere tutte le azioni anche avvalendosi del Comitato promotore, dirette a rafforzare la candidatura della città di

Parma, quale simbolo non solo dei valori dell'italianità nel mondo e della relativa tradizione agroalimentare, ma anche quale sede vocata, in quanto rispondente a tutti i criteri e requisiti posti dalla Commissione europea;

2. proseguire con immutata determinazione negli sforzi già profusi presso gli altri Governi dei Paesi partner al fine di indirizzare i relativi orientamenti verso la scelta della città di Parma quale sede dell'Autorità;

3. relazionare sulla situazione attuale delle trattative e sulle azioni intraprese nei confronti della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e degli altri partner comunitari.

(6-00024)

« Losurdo, Franz ».